

N. [REDACTED] R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est.

dott. Beatrice Secchi Giudice

dott. Fulvia De Luca Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato in data 23 novembre 2017, rimessa al Collegio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 febbraio 2020, discussa nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2020, promossa

DA

[REDACTED]
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] del Foro di Milano, con studio in via Ceradini n. 16, Milano, presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;

PARTE RICORRENTE

CONTRO

[REDACTED], nato a Milano [REDACTED], residente in Milano, via Camporagno 40, rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] del Foro di Milano, con studio in via Nino Bixio n. 10, presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;

PARTE RESISTENTE

Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 1 dicembre 2017.

OGGETTO: Separazione giudiziale

CONCLUSIONI:

PER LA PARTE RICORRENTE

Si chiede che Codesto Ill.mo Tribunale, *contrariis rejectis*, voglia

- pronunciare la separazione della ricorrente [REDACTED] dal Signor [REDACTED], con addebito a suo carico, ordinandone l'annotazione nei registri comunali dello stato civile;
- disporre l'affido esclusivo dei due figli minori [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] alla ricorrente, con limitazione della responsabilità genitoriale paterna ed esclusione allo stato del diritto di visita paterno in quanto pregiudizievole per i minori;
- disporre che il Signor [REDACTED] contribuisca al mantenimento dei figli minori [REDACTED] [REDACTED] nella misura di € 250,00 a figlio per un totale di € 500,00, aggiornate annualmente ISTAT, oltre spese mediche e scolastiche nella misura del 50% come da Protocollo in uso in Codesto Tribunale;

Con vittoria di spese di lite (secondo i parametri di Codesto Tribunale ed essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio con delibera 21/06/2018 N. 2017/9568).

PER LA PARTE RESISTENTE

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda istanza ed eccezione:

- Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- Rigettare la domanda avversaria di addebito della separazione in quanto infondata;
- Affidare i figli minori al Comune di [REDACTED], con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza dei minori;
- Disporre che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza degli stessi minori ex art. 337ter comma 3 c.c. vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori, e che gli eventuali relativi oneri economici siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- Mantenere i figli collocati con la madre presso la ex casa familiare in [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED];
- Disporre il piano di visita e di frequentazione dei minori con il padre, anche in Spazio Neutro, con cadenza almeno settimanale, statuendo le modalità con le opportune cautele in considerazione dello stato di salute paterno con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per i minori e per i genitori e della situazione psicofisica dei minori, nell'esclusivo loro interesse;

- Incaricare l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di mantenere gli interventi di supporto socio-educativo-scolastico e/o di supporto psicologico/psichiatrico per i minori che si rendano necessari, per il tempo ritenuto necessario nel solo loro interesse;

- Incaricare l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS, ciascuno per la parte di sua competenza, di mantenere ed implementare gli interventi di supporto alla genitorialità e/o interventi di supporto psicologico/psichiatrico per la madre/per il padre per tutto il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei minori;

- Disporre il piano di visita e di frequentazione dei minori con la nonna paterna e i fratelli del padre;

- Onerare il padre, quando riprenderà l'attività lavorativa, al versamento mensile dell'importo omnicomprendivo di € 300,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento di tutti e tre i figli;

Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento oltre spese forfettarie, CPA ed IVA.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso in fatto

██████████ e ██████████ hanno contratto matrimonio civile in ██████████
██████████, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di ██████████ nell'anno ██████████, n. ██████████
██████████

Dalla loro unione sono nati tre figli: ██████████
██████████
██████████

Con ricorso depositato il 22 novembre 2017, parte ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al marito *ex art. 151, co. 2 c.c.*; l'assegnazione della casa coniugale, sita in ██████████, ove vive insieme ai tre figli; l'affidamento esclusivo dei due minori ██████████, con limitazione delle facoltà dell'altro genitore e regolamentazione delle frequentazioni col padre in spazio neutro; un contributo a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne, allora non ancora economicamente indipendente, ██████████
██████████ e dei due figli minori, determinato in euro 250,00 ciascuno, per un totale di euro 750,00, da corrispondere mensilmente in via anticipata, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche.

██████████, a fondamento delle proprie domande, ha allegato di essere stata vittima, insieme al primogenito ██████████, delle condotte di violenza fisica e psicologica del marito, poste in essere anche in presenza dei figli minori; che tali condotte sono culminate nell'episodio del 19 novembre 2015, in seguito al quale ha chiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine presso la propria abitazione e ha sporto denuncia querela nei confronti del marito, sottoposto dapprima alla misura della custodia cautelare in carcere e, in seguito, all'allontanamento dalla casa familiare, misura quest'ultima trasgredita e dunque sostituita con quella più grave della custodia in carcere (ordinanza del 26 ottobre 2016). Ha inoltre rilevato che la Procura Minorile, a seguito della sua denuncia, ha incaricato i servizi sociali di svolgere un'indagine psicosociale sul nucleo familiare a tutela dei minori, nell'ambito della quale la donna ha partecipato con i bambini agli incontri conoscitivi fino all'agosto del 2017.

All'udienza presidenziale del 10 aprile 2018, il Presidente, sentita la parte ricorrente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e, in via provvisoria, ha affidato entrambi i minori in via esclusiva alla madre; ha disposto che il ██████████ si adoperasse affinché il versamento degli assegni familiari venisse disposto a favore della moglie; ha incaricato i servizi sociali di ██████████ e i servizi specialistici territorialmente competenti a prendere in carico il nucleo familiare, ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità, a monitorare la situazione psicofisica dei minori, nonché ad adottare gli altri ulteriori interventi ritenuti necessari, assegnando termine entro il 30 giugno 2018 per il deposito di una relazione aggiornata e rinviando all'udienza del 4 luglio 2018 sia per acquisire la relazione dei servizi, sia per consentire al ██████████ di costituirsi in giudizio, preso atto della sua volontà manifestata alla suddetta udienza a mezzo di un avvocato comparso, pur privo di procura.

In data 10 maggio 2018, il ██████████ ha depositato comparsa di costituzione con la quale ha aderito alla domanda sullo *status* formulata dalla moglie, contestando la richiesta di addebito per carenza del nesso causale tra la sua condotta maltrattante e la crisi coniugale; ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre; ha richiesto che venisse disposto un piano di visite padre-figli in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria, atteso il suo stato di detenzione; ha aderito alla richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente.

All'udienza del 4 luglio 2018, il Presidente, sentite liberamente le parti sui fatti di causa e fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza riservata, ha adottato i seguenti provvedimenti: ha disposto l'affido dei minori al Comune di ██████████ con collocamento presso la madre, ritenuta non idonea a proteggere adeguatamente i figli per la banalizzazione dei fatti subiti dal marito e la superficialità nell'aver pensato ad una riconciliazione con lo stesso; ha delegato i servizi di attivare prontamente tutti i necessari i percorsi di sostegno, anche psicoterapeutici, in collaborazione con la AST, sia per i minori e per i genitori; ha sospeso le frequentazioni padre/figli minori, ritenendo che l'ambiente

carcerario non potesse ritenersi consono, alla luce della violenza subita dai minori quali testimoni e vittime dei maltrattamenti perpetrati dal padre nei confronti della madre e del fratello maggiore; ha posto a carico del ■■■■■ l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e di ■■■■■, maggiorenne non economicamente indipendente, versando mensilmente alla moglie la somma di euro 300; non ha provveduto invece sulla assegnazione della casa coniugale, trattandosi di casa Aler occupata abusivamente dalla coppia, senza pagamento di alcun corrispettivo.

Infine il Presidente ha nominato giudice istruttore se| stesso e ha fissato l'udienza di prima comparizione e trattazione il 17 gennaio 2019, disponendo che l'ente affidatario, entro il 30 dicembre 2018, provvedesse alla trasmissione di una relazione di aggiornamento sull'attività di monitoraggio svolta e sulla situazione dei minori.

L'ordinanza presidenziale è stata comunicata al Pubblico Ministero il 27 luglio 2018 e al Comune di Milano il 24 luglio 2018.

Contro l'ordinanza, il ■■■■■ ha proposto reclamo dinanzi alla Corte d'Appello chiedendo la riforma dei capi 2, 4 e 9, l'immediata attivazione del diritto di visita dei minori e la sospensione dell'obbligo di mantenimento sino al momento della scarcerazione.

Il giudice di secondo grado, con decreto del 7 febbraio 2019, ritenuto che, allo stato delle emergenze processuali valutate in sede presidenziale, il provvedimento impugnato fosse condivisibile con riguardo alle disposizioni contestate, ha rigettato il reclamo e ha confermato l'ordinanza impugnata.

All'udienza del 26 settembre 2019, le parti hanno rinunciato alla concessione dei termini *ex art.* 183, co. VI c.p.c. e hanno richiesto concordemente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Il Presidente Istruttore, pertanto, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e, preso atto delle relazioni dei servizi sociali, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dell'Unità di psichiatrica dell'ospedale Niguarda e dell'UONPIA, nonché della violazione delle prescrizioni del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli che ha determinato la revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare e la nuova carcerazione del ■■■■■, ha revocato l'attivazione degli incontri padre-figli in spazio neutro da parte dei servizi sociali, subordinandola allo svolgimento da parte del ■■■■■ di un percorso personale di sostegno psicologico e psichiatrico che gli consentisse di comprendere i propri precedenti agiti violenti e le modalità più corrette per approcciarsi ai figli.

All'udienza del 12 febbraio 2020, le parti hanno precisato le loro conclusioni, come sopra trascritte.

La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini fino al 20 marzo 2020 per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi venti giorni per le repliche.

Entrambe le parti hanno regolarmente e tempestivamente depositato i loro atti, decidendo di non avvalersi della sospensione dei termini loro concessa dall'articolo 1, co. 2 del Decreto Legge n. 11 dell'8 marzo 2020 a decorrere dal giorno successivo alla sua data di entrata in vigore ed hanno rinunciato, con apposita nota scritta, alle memorie di replica.

Considerato in diritto

La domanda di separazione

La domanda di separazione personale dei coniugi avanzata dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento.

Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, i gravi episodi che hanno portato alla condanna penale del ██████████, dapprima per maltrattamenti e lesioni personali e successivamente per *stalking*, gli ulteriori fatti denunciati dalla ██████████ sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.

Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.

L'addebito della separazione

È altresì meritevole di accoglimento la domanda di addebito formulata dalla ricorrente nei confronti del ██████████ ex art. 151, co. 2 c.c.

A tal riguardo, con ricorso introduttivo, la ██████████ ha dichiarato che l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi ha trovato origine nei reiterati episodi di violenza fisica e psicologica posti in essere dal marito contro di lei e il figlio maggiore ██████████, i quali hanno avuto inizio nell'ottobre del 2014 e sono proseguiti sino al 16 novembre del 2015, allorché, in seguito al richiesto intervento delle Forze dell'Ordine presso la propria abitazione e alla successiva denuncia sporta dalla ricorrente, il ██████████ è stato dapprima sottoposto alla misura cautelare del carcere e in seguito alla misura di allontanamento dalla casa familiare ex art. 282 *ter* c.p.p., fatti per i quali è stato condannato con la sentenza n. 11682/16 del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile, alla pena di anni 2, mesi 10 e giorni 15 di reclusione. La ricorrente ritiene dunque che la causa della separazione sia addebitabile al marito, il quale, con le condotte suddette, ha gravemente violato i doveri che discendono dal matrimonio ex art. 143 c.c. e, in particolare, il dovere di assistenza morale, così determinando l'intollerabilità della convivenza.

È pacifica, in quanto giudizialmente accertata, la responsabilità del resistente per le condotte maltrattanti sopra descritte, reiterate a danno della moglie per almeno un anno (dall'ottobre 2014 al 16 novembre 2015), le quali senza dubbio integrano non solo una gravissima violazione dei diritti di

libertà, integrità fisica e psichica della persona, ma anche, con evidenza, una violazione dei doveri coniugali.

La tesi del resistente secondo il quale le sue condotte, sebbene gravi, sarebbero state prive di efficacia causale rispetto al sorgere della crisi matrimoniale, delle quali, invece, sarebbero la conseguenza, è del tutto infondata.

Di fatti, dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla [REDACTED] e dal figlio [REDACTED] nel corso del processo penale a carico del [REDACTED], è emerso che la crisi della coppia risale alla fine del 2014, periodo che coincide con l'inizio del *tempus commissi delicti*. Prima di allora, come riferito da [REDACTED], "la situazione familiare poteva essere definita normale nel senso che c'erano le solite discussioni che vi sono in qualunque famiglia" (p. 8 sentenza), mentre si è aggravata intorno al mese di ottobre 2014, allorquando la [REDACTED], come dalla stessa narrato, ha ampliato il suo orario di lavoro, estendendolo anche a due sere la settimana. Da allora, come emerso dalle dichiarazioni concordi della ricorrente e del primogenito, il [REDACTED] ha sviluppato una forte gelosia nei confronti della moglie, credendo che la stessa intrattenesse una relazione extraconiugale con un collega di lavoro col quale aveva scambiato dei messaggi Whatsapp definiti dallo stesso [REDACTED] sentito durante l'esame dell'imputato, "sospetti" (p. 10 sentenza). A causa di tali convinzioni, non provate né in sede penale né nel presente giudizio, il resistente ha iniziato a maltrattare la moglie con atti consistiti inizialmente in sole violenze verbali e poi sfociati in violenza fisica (p. 4-6 sentenza).

Contrariamente a quanto sostenuto dal [REDACTED] dunque, deve ritenersi che le sue condotte siano state la causa della sopravvenuta *crisi coniugalis*, la cui gravità, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 19 febbraio 2018, n. 3925), è tale da fondare, di per sé sola, sia la pronuncia di separazione personale per intollerabilità della convivenza, sia la pronuncia di addebito.

Il resistente, d'altra parte, non ha provato che le sue condotte siano da collocarsi ad un tempo in cui l'*affectio coniugalis* era già del tutto venuta meno e il matrimonio si era ridotto ad un mero simulacro (Cass. n. 5762 del 27/06/1997) ma, anzi, quanto dallo stesso affermato nella memoria difensiva e nella comparsa di costituzione dimostra il contrario. Egli, infatti, ha dichiarato che la [REDACTED] ha accettato il suo rientro in casa nonostante la misura del divieto di avvicinamento e che ha persino dichiarato di volersi riconciliare con lui, una volta scontata la pena: elementi da cui si evince in modo inequivocabile che, diversamente da quanto asserito dal [REDACTED], per la ricorrente all'epoca dei fatti il vincolo coniugale era ancora assolutamente vivo.

Né può desumersi diversamente in esito alla comparazione tra la condotta tenuta dai due coniugi, come asserito dal resistente. Si osserva, sul punto, che, ai fini dell'adozione delle pronunce di separazione e addebito, il giudice di merito non è gravato del dovere di procedere alla comparazione col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della

loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei, senz'altro non ricorrenti nel caso di specie e di fatto mai imputati dal [REDACTED] alla moglie (cfr. da ultimo, Cass. 7388/17).

Infine, contrariamente a quanto eccepito dal [REDACTED], malgrado lo stesso sia affetto da disturbo di personalità con prevalenti tratti schizoidi, evitanti e paranoidi (v. Relazione clinica di dimissione del 29 dicembre 2015), deve ritenersi che egli abbia agito volontariamente e consapevolmente nel maltrattare la moglie e [REDACTED] come già accertato dal giudice penale, il quale ha affermato la sussistenza, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti e lesioni personali per i quali è stato condannato.

La separazione personale dei coniugi è dunque addebitabile al [REDACTED], ai sensi e con gli effetti previsti dall'art. 151, co. 2 c.c.

La responsabilità genitoriale

La ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo dei figli [REDACTED], con limitazione della responsabilità genitoriale e inibizione delle frequentazioni del padre coi figli, affermando: - che l'affido al padre sia contrario all'interesse dei minori, considerate le gravi condotte di violenza fisica e psicologica posto in essere dal marito nei suoi confronti e del loro primogenito, anche in presenza dei figli minori; - che, anche dopo essere stato condannato per maltrattamenti e lesioni, il [REDACTED] ha reiterato la propria condotta illecita, ponendo in essere contro di lei il reato di *stalking*, per il quale è stato condannato con sentenza di patteggiamento del Gup di Milano n. 18/2563 del 23 ottobre 2018 alla pena di 9 mesi reclusione (posta in continuazione con quella precedente, rideterminata nella pena finale in anni 3 mesi 4 e giorni 15 di reclusione), mediante l'invio di missive dal contenuto minaccioso del seguente tenore: *“A te ci penserà la mia nuova compagna che sto frequentando dal carcere femminile di Bollate e penserò io a tutte le persone che ti stanno aiutando e che sono al tuo fianco... ti conviene tutelare le amiche al tuo fianco”*, *“Il leone che in gabbia macina rancore dolore tristezza prima o poi esce e sbrana il domatore. Buone vacanze goditele perché sono le ultime che passi con i miei figli”*; - che nell'agosto del 2019 ha postato sul social network Facebook immagini raffiguranti la moglie, accompagnate da frasi ingiuriose e minacciose quali *“perché dovrei fingere di aver dimenticato, io non dimentico ciò che mi è stato fatto”* (fatti denunciati il 2 settembre 2019) e ha inviato numerosi messaggi al figlio [REDACTED] con l'applicazione Telegram, chiedendogli insistentemente di vederlo (fatti denunciati il 22 agosto 2019); - che con decreto n. 152/19 di questo Tribunale in data 21.11.2019 è stato dichiarato socialmente pericoloso ed è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale per un anno e sei mesi, con le ulteriori prescrizioni di non avvicinarsi alla moglie e a [REDACTED], mantenendo una distanza dagli stessi di almeno 500 metri, allontanarsi immediatamente da loro in caso di incontro occasionale e non effettuare alcuna comunicazione, con nessun mezzo epistolare, telefonico, telematico o altro, con gli stessi.

La domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta.

Il quadro di grave pregiudizio descritto dai servizi sociali di Milano con la prima relazione inviata all'Ufficio (manifestatasi con atteggiamenti irrequieti di ██████ e di aggressività di ██████, in uno con l'incapacità della madre di proteggere adeguatamente i figli, considerato che la stessa non aveva ancora preso piena coscienza della gravità dei fatti accaduti e aveva persino dichiarato di volersi riconciliare col marito) risulta, ad oggi, ampiamente migliorato.

In particolare, con riguardo ai minori, si evidenzia che ██████, il quale frequenta la terza media, è stato molto apprezzato in classe sia dai compagni, coi quali si è relazionato positivamente, sia dagli insegnanti, con i quali si è mostrato affettuoso, spiritoso ed educato, capace di accettare in modo costruttivo i rimproveri che gli vengono rivolti (v. relazione della coordinatrice di classe del 10 giugno 2019): il suo percorso è stato valutato positivamente, sotto il profilo disciplinare, mentre non è stato ritenuto sufficiente sotto il profilo didattico, presentando il bambino alcune lacune e non svolgendo spesso i compiti che gli vengono assegnati per casa. Si segnala, inoltre, che ██████ ha espressamente richiesto di seguire un percorso di sostegno psicologico, attivo dal 7 maggio 2019, il quale è finalizzato ad aiutarlo nell'elaborazione dei vissuti emotivi connessi al proprio rapporto col padre. In particolare, nella relazione dell'ASST del 12 settembre 2019 si rileva che ██████ ha sofferto per la gravità dei fatti che hanno interessato la sua famiglia, è consapevole dell'impossibilità di una riconciliazione tra i genitori ma emotivamente disponibile a incontrare il papà in spazio neutro.

Quanto a ██████, le sue educatrici hanno rappresentato che la bambina, durante i tre anni di Scuola dell'Infanzia, ha affrontato un percorso di crescita che le ha permesso di raggiungere obiettivi adeguati alla sua età, imparando a rispettare le regole, a relazionarsi coi compagni, a gestire i conflitti e a collaborare sia con i suoi pari sia con gli adulti. Inoltre, le educatrici hanno affermato che la bambina appare serena, è ben curata e frequenta volentieri la scuola, pur essendo molto legata alla figura materna, la quale è sempre presente alle iniziative della scuola e attenta alle esigenze della figlia (relazione del 17 giugno 2019). Quanto alla necessità di intraprendere un percorso di sostegno psicologico, l'ASST ha rilevato che lo stesso non si è reso allo stato necessario per la piccola ██████, la quale all'epoca dei fatti aveva appena un anno.

In merito al percorso di sostegno alla genitorialità svolto dalla ██████, gli operatori dei servizi e la ASST, rispettivamente, nelle relazioni del 5 e del 9 settembre 2019, hanno rilevato che la donna frequenta regolarmente gli incontri, in essere dal 13 dicembre 2018, ai quali partecipa attivamente, cogliendo gli spunti che le vengono offerti grazie al raggiungimento di discrete capacità critiche e riflessive e confrontandosi soprattutto sull'atteggiamento da assumere nei confronti di ██████, il quale è preoccupato per la liberazione del padre, preoccupazione per vero condivisa dalla stessa madre, la

quale vive in uno stato di ansia per i possibili comportamenti che il marito potrebbe avere verso di sé o i figli, timori che trovano fondatezza nei fatti da ultimo denunciati dalla stessa e da [REDACTED].

Inoltre, i servizi hanno evidenziato che la ricorrente è molto attenta al benessere dei figli e determinata nella decisione di separarsi, avendo riferito che i ripensamenti che ha avuto in passato erano dipesi alla paura che provava verso il marito e dal timore di non essere capace di crescere da sola i figli, ma che adesso è riuscita a trovare un nuovo equilibrio insieme ai minori ed intende preservarlo.

Con riguardo al percorso di sostegno alla genitorialità svolto dal [REDACTED], gli operatori dei servizi e la ASST, rispettivamente, nelle relazioni del 5 e del 9 settembre 2019, hanno rilevato che egli si mostra fortemente persuaso di aver subito un'ingiustizia da parte della moglie, verso la quale prova sentimenti di rabbia, appare emotivamente instabile ed agitato. La scarsa capacità di autocritica del [REDACTED] è stata sottolineata anche dal CPS che, nella relazione clinica del 9 settembre 2019, quanto all'atteggiamento assunto dal resistente rispetto alle proprie vicende familiari, lo ha valutato *poco consapevole e critico in merito al proprio atteggiamento e alle proprie anomalie comportamentali, connotate da ambivalenza e aggressività passiva e espressa*, osservazioni ribadite anche nell'ultima relazione del 31 gennaio 2020.

Considerazioni analoghe emergono anche dalla Relazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 19 giugno 2019, ove si segnala che il [REDACTED] mostra una scarsa revisione critica dei fatti commessi, minimizza la gravità della sua condotta e ne attribuisce la colpa alla moglie e al figlio. Inoltre nella Relazione si dà atto del fallito tentativo di inserimento del [REDACTED] in un percorso di recupero per uomini violenti e sulla violenza di genere presso il carcere di Bollate, ove era stato trasferito al tal fine, e la rilevata opportunità, da parte dell'equipe degli operatori presso l'amministrazione penitenziaria, di proporre al Tribunale di sorveglianza di valutare la pericolosità sociale del soggetto.

I servizi sociali, con la relazione del 21 gennaio 2020, hanno inoltre reso edotto questo Ufficio di due ulteriori episodi: il Cipriano, nell'ottobre del 2019, ha contattato e minacciato gli operatori dei servizi chiedendo loro dove si trovassero i suoi figli e riferendo che se li avesse trovati avrebbe *"fatto un macello"* e ha altresì minacciato lo psichiatra da cui è in cura, il che ha reso necessario disporre il TSO, proseguito in regime volontario dal 17 ottobre al 5 novembre 2019.

Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene necessario disporre l'affido esclusivo di [REDACTED] e [REDACTED] alla mamma, con collocamento presso la stessa, *ex art. 337 quater c.c.* e con concentrazione in capo a lei di tutte le decisioni che riguardano i figli, comprese quelle di maggior interesse, secondo il modello dell'affido c.d. super esclusivo, previsto dall'ultimo comma del medesimo art. 337 *quater c.c.*

Invero, le reiterate condotte di violenza poste in essere dal resistente nei confronti della moglie e del primogenito ■■■■■, gli atti persecutori perpetrati contro la ■■■■■ anche in seguito alla prima condanna, i continui tentativi di entrare in contatto con la stessa e col figlio, unitamente alla totale assenza di capacità critica e di ravvedimento delle proprie condotte che, anzi, continuano ad essere alimentate dalla rabbia provata verso la moglie e dall'incapacità di comprendere la gravità di quanto accaduto inducono a ritenere che allo stato il padre sia inidoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale. Lo stesso ■■■■■ il quale fino all'udienza di precisazione delle conclusioni aveva sempre insistito per l'affidamento condiviso, ha peraltro ritenuto che tale modello sia da ritenersi allo stato non adottabile perché contrario all'interesse dei minori, domandando che sia mantenuto l'affido all'ente.

Diversamente, il positivo percorso compiuto dalla ■■■■■ consente di ritenerla idonea a sopportare il peso di un affidamento esclusivo con concentrazione della responsabilità genitoriale in relazione a tutte le decisioni di maggior interesse per i minori, ritenendosi superate le perplessità che avevano indotto di disporre un affidamento all'Ente in sede presidenziale.

La ASST, infatti, ha sottolineato che la donna *“si mostra affettuosa, responsabile, assidua nelle cure oltre che attenta e rispettosa dei bisogni dei figli, nei confronti dei quali si mostra autenticamente legata, così come alla propria famiglia di origine”* (p. 2). In tal senso, meritano rilievo: le attenzioni della madre verso ■■■■■ e la ricerca di un confronto con la psicologa sul miglior approccio da adottare a fronte delle domande che il figlio le rivolge e allo stato emotivo che manifesta (v. relazione ASST), atteggiamento che dimostra la sua capacità di comprendere l'impatto psicologico che hanno avuto su ■■■■■ gli episodi di violenza ai quali ha assistito; la cura dimostrata verso ■■■■■, manifestata anche con la partecipazione alle iniziative organizzate dalla scuola (relazione scuola 17 giugno 2019); l'impegno profuso per rinvenire una nuova e stabile soluzione abitativa presso una zona lontana dall'abitazione del ■■■■■, così da favorire la crescita dei figli in un clima di maggiore tranquillità, anche mediante l'ausilio dei Servizi Sociali (v. relazione 10 settembre 2019); la tempestiva denuncia degli ultimi episodi intimidatori posti in essere dal marito nei suoi confronti, che è prova dell'acquisita capacità della ■■■■■ di emanciparsi dal marito e della nuova consapevolezza che ha di sé sia come donna sia come madre.

Ciò detto, il Collegio ritiene comunque opportuno che i Servizi proseguano nell'attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sui minori nonché negli interventi di supporto alla genitorialità e/o di supporto psicologico/psichiatrico in atto per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei minori e negli interventi di supporto socio-educativo-scolastico per i minori e di supporto psicologico/psichiatrico, già attivati per ■■■■■ e da attivarsi, qualora se ne riscontrasse la necessità, anche per ■■■■■.

In particolare, si rileva l'opportunità che la ██████ prosegua il percorso di sostegno alla genitorialità, considerato che le violenze subite hanno prodotto un evidente impatto psicologico sulla sua serenità, continuamente minata dal marito il quale, con le sue condotte persecutorie, ha determinato l'insorgere in lei di un perdurante stato di ansia e preoccupazione per sé e i figli; parimenti, si ritiene opportuno che ██████ prosegua il percorso di sostegno psicologico attivato dietro sua espressa richiesta, in quanto gli episodi di violenza subiti dalla madre, ai quali egli ha assistito unitamente ai due fratelli, hanno fortemente inciso sul suo stato psicologico, considerato che, all'epoca dei fatti, egli aveva sette anni e, dunque, diversamente dalla sorella, era in grado di comprendere quanto accaduto.

Per il ██████, invece, in conformità alle indicazioni offerte dalla psicologa presso il Consultorio che lo ha avuto in cura, si rileva la necessità che egli segua un trattamento specialistico, al fine di ricostruire, rielaborare e rafforzare una diversa modalità di approccio ai rapporti interpersonali e familiari. A tal riguardo, considerato che la stessa psicologa ha evidenziato trattarsi di interventi non attuabili in consultorio, considerato altresì che il ██████ è affetto da disturbo di personalità con prevalenti tratti schizoidi, evitanti e paranoidi, per il quale è in cura presso il CPS già dal 2015, si ritiene opportuno delegare al CPS territorialmente competente la presa in carico del resistente per l'attivazione del suddetto percorso.

Si evidenzia che, in ogni caso, l'attivazione ovvero la prosecuzione dei percorsi sopra indicati, essendo finalizzata alla maturazione personale delle parti, è rimessa alla loro libertà di autodeterminazione ex art. 13 e 32, co. 2 della Carta Costituzionale, non sussistendo alcun obbligo in tal senso (Cass. n. 13506/15).

Quanto alla possibilità di attivare gli incontri tra il padre e i minori in spazio neutro, attualmente sospesa, si evidenzia quanto segue.

Ripercorrendo le vicende che hanno coinvolto il ██████ emerge che, come si legge nel decreto del Tribunale di Milano che ha disposto l'applicazione della misura della sorveglianza speciale nei confronti: *“le condotte vessatorie nei confronti della donna e del figlio maggiore perdurano, ormai, da diversi anni e non risultano arginate neppure dalle condanne intervenute o dalle misure cautelari applicate, dal momento che ██████, non appena uscito dal circuito carcerario e posto in detenzione domiciliare, ha ripreso le condotte persecutorie”* (p. 5). Le condanne per maltrattamenti e lesioni prima e *stalking* dopo, infatti, non hanno prodotto alcun effetto deterrente nei confronti del ██████ ma, anzi, dopo la prima sentenza di condanna e mentre si trovava in stato detentivo presso il carcere di Bollate, ove era stato trasferito per essere inserito in un percorso specifico per uomini violenti e sulla violenza di genere, ha commesso le condotte persecutorie ex art. 612 bis c.p. e neppure dopo tali

fatti ha desistito dal commettere nuovamente atti intimidatori nei confronti della moglie e di ██████, posti in essere mentre si trovava in stato di detenzione domiciliare.

Tali condotte dimostrano la totale incapacità del ██████ di comprendere la gravità degli eventi passati e le circostanze attuali che lo coinvolgono, concordemente rilevata dagli operatori che lo hanno seguito durante il suo percorso in carcere, dalla psicologa dell'ASST e dallo psichiatra del CPS. In tal senso, sono stati inoltre evidenziati i seguenti profili: la convinzione di aver subito un'ingiustizia da parte della moglie (v. relazione ASST), la negazione del fallimento del progetto di trasferimento a Bollate (v. relazione DAP), l'iniziale resistenza nell'intraprendere un percorso di sostegno psicologico per riavvicinarsi ai figli (v. relazione 10 settembre 2019), la condotta minacciosa assunta da ultimo nei confronti delle assistenti sociali per poter sapere dove si trovano i figli (v. relazione 3 febbraio 2020). Non può trascurarsi, infine, quanto sottolineato dalla psicologa dell'ASST, secondo la quale: *"le forti tensioni disturbanti, ad oggi attive, espongono il ██████ a condotte a rischio e producono situazioni di allarme intorno a lui"*, le conclusioni elaborate dalla psicologa che segue ██████, la quale ritiene fattibile un percorso di riavvicinamento e chiarificazione col padre *solo se il signor ██████ si mostri capace e disponibile ad una reale assunzione di responsabilità di quanto accaduto* e quanto rilevato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, secondo cui il ██████ *non riesce ad argomentare come intende affrontare la complessità del futuro percorso genitoriale*.

Per quanto esposto, il Collegio, allo stato, ritiene di dover confermare la sospensione degli incontri padre-figli e incarica i Servizi Sociali di regolamentare la frequentazione in Spazio Neutro e con modalità osservate, solo all'esito di un percorso di sostegno psicologico e psichiatrico che porti il ██████ a ricostruire, rielaborare e rafforzare una diversa modalità e approccio ai rapporti interpersonali e familiari, consentendogli di comprendere come relazionarsi con i figli minori nell'esclusivo interesse di questi. In caso di attivazione degli incontri, i Servizi sono altresì incaricati di provvedere alla loro calendarizzazione, nel modo ritenuto più rispondente all'interesse dei bambini e, solo se possibile, con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per i minori e per i genitori, nonché della situazione psicofisica dei minori, considerato in particolare che ██████, sebbene si sia detto disposto a rivedere il padre, teme il suo incontro e che ██████ non vede il padre da quando aveva poco più di un anno.

Il contributo di mantenimento per i figli minori

La ricorrente ha chiesto che venga disposto a carico del ██████ l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli minori ██████ e ██████ nella misura di € 250,00 per ciascuno (€ 500,00 complessivi), somma aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra, come indicate dalle Linee Guida del Tribunale di Milano.

La domanda di mantenimento per ██████, maggiorenne, proposta nel ricorso introduttivo, è stata invece rinunciata in quanto, come chiarito nella comparsa conclusionale, ██████ nel giugno del 2018 si è sposato, vive con la moglie ed è economicamente autosufficiente.

Il resistente ha chiesto di essere esonerato, allo stato, dall'obbligo di provvedere ai figli perché disoccupato.

Dimentica il ██████ che i genitori hanno l'obbligo giuridico di mantenere i figli, in quanto, recita l'art. 30 della nostra Costituzione: *"E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio"*, obbligo ribadito anche dalla legislazione ordinaria agli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c.

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l'obbligazione di mantenimento dei figli che grava in capo ai genitori, data la sua peculiarità, impone a ciascuno di essi di contribuire al loro mantenimento, a prescindere dal fatto che abbiano un'occupazione, in quanto merita rilievo esclusivamente la capacità lavorativa generica del genitore disoccupato (v. Trib. Milano, 15 aprile 2015; Trib. Roma, 7 luglio 2017). Già prima della riforma della filiazione, infatti, è stato chiarito che *ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, il parametro di riferimento ai sensi dell'art. 148 c.c. è costituito non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali* (Cass. n. 6197/2005; Cass. 20509/2010), principio ancora oggi valido alla luce del disposto dell'art. 316 bis c.c., che sul punto richiama la precedente formulazione dell'art. 148 c.c.

Ciò premesso, si osserva che il resistente ha svolto per ventisette anni l'attività di tappezziere, proseguendola anche in seguito alla sentenza di condanna. Il ██████, infatti, ha lavorato presso la ditta ██████o da giugno a dicembre 2019 (fatta eccezione per il mese di ottobre), percependo un reddito annuo pari a euro 7.699 euro, e nei mesi di gennaio e febbraio 2020, durante i quali ha percepito un reddito pari, rispettivamente, a euro 1.185,00 e 1.398,00, come attestato dalla dichiarazione sostitutiva di autocertificazione del ██████ e dalla dichiarazione resa dal suo datore di lavoro (v. all. "redditi 2018-19-20"). In seguito al licenziamento dalla ditta ██████, nonostante il resistente nulla dica a riguardo, deve ritenersi che egli abbia percepito la liquidazione del TFR, la cui entità deve presumersi non modesta, considerato che vi ha lavorato per ventisette anni. Inoltre, come si legge nella comparsa conclusionale, il resistente, dopo essere stato licenziato, ha reperito una nuova attività lavorativa, nonostante abbia dichiarato di aver lavorato di fatto per un solo mese, essendosi in seguito assentato per malattia, circostanze di cui, tuttavia, non è stata offerta alcuna prova.

In forza di tali elementi, si ritiene dunque che il [REDACTED] sia dotato di integra capacità lavorativa e capace di ricollocarsi nel mondo del lavoro, reperendo un'attività che gli consenta di percepire un reddito e di contribuire al mantenimento dei figli.

Quanto alla ricorrente, invece, si osserva che la [REDACTED] esercita l'attività lavorativa di operaia a tempo parziale presso la società Pellegrini s.p.a. e ha percepito un reddito annuo pari a 961,00 per l'anno 2015 (C.U. 2016), 4.043 per l'anno 2016 (CU 2017), 4.609 per l'anno 2017 (CU 2018) e 5284 per l'anno 2018 (CU 2019), oltre agli assegni familiari. In particolare, come dichiarato dalla ricorrente all'udienza presidenziale, ella lavora presso la mensa della scuola milanese di via [REDACTED], dove presta la propria attività per nove mesi l'anno, mentre durante i mesi estivi viene contattata dalla Pellegrini solo in caso di necessità, il che incide dunque sul reddito percepito durante queste mensilità. Data la modesta entità del proprio reddito, per far fronte alle necessità dei figli minori, la ricorrente ha dichiarato di ricevere un aiuto dalla madre e gli stessi servizi sociali, al fine di sostenerla, hanno previsto il suo inserimento nel progetto Rei che prevede l'erogazione di un contributo economico mensile da parte dello Stato a favore delle famiglie bisognose (relazione 12 marzo 2019), ma la sua erogazione è stata tuttavia sospesa per carenza di fondi (v. relazione del 5 settembre 2019). Inoltre, come riferito dai servizi sociali e dalla stessa [REDACTED], la ricorrente ha interesse ad ottenere l'assegnazione di una casa Aler, al fine di regolarizzare la propria posizione e liberare l'immobile abusivamente occupato fino ad ora (v. relazione 21 gennaio 2020 e verbale udienza di pc), per la quale dovrà dunque sostenere il pagamento di un canone.

Pertanto, considerati i redditi delle parti e la loro capacità di lavoro, considerato altresì che allo stato non sono previsti incontri tra i minori ed il padre se non in spazio neutro, il Collegio ritiene equo quantificare il contributo di mantenimento paterno a favore di [REDACTED] nella somma mensile di euro 250 ciascuno (500 euro complessivi). Posto che è attualmente in atto il divieto del [REDACTED] di avvicinarsi e contattare la moglie e che, in ogni caso, data la gravità della situazione come sopra rappresentata, è opportuno evitare che le parti entrino in contatto tra loro, dato il rischio che ciò comporterebbe per la [REDACTED], il Collegio ritiene necessario disporre che la somma di 500 euro dovuta dal padre per il mantenimento dei due figli sia da intendersi *omnia*, comprensiva anche delle spese extra.

Inoltre, tenuto conto del fatto che il [REDACTED] ha terminato di scontare la propria pena nel mese di ottobre 2019 e che, in seguito alla scarcerazione, è stato ricoverato fino al 5 novembre 2019, si ritiene opportuno che la predetta somma di 500 euro *omnia* sia corrisposta dal padre alla [REDACTED] a decorrere dal rateo di novembre 2019.

La domanda di frequentazione tra i minori, la nonna paterna e i fratelli del padre

Il resistente, nel precisare le sue conclusioni, ha domandato che venga disposto un calendario di visite dei figli minori [REDACTED] e [REDACTED] con la nonna paterna e gli zii paterni. La domanda va dichiarata inammissibile in quanto, in primo luogo, non sussiste più la legittimazione ad agire in capo al resistente nell'interesse dei nonni, atteso che il legislatore, col d.lgs. n. 154/2013, ha conferito diretta legittimazione attiva agli stessi, riconosciuti quali titolari di una situazione giuridica soggettiva autonoma e meritevole di tutela, sicché non è più ipotizzabile una sostituzione processuale *ex art. 81 c.c.* (Trib. Milano, ord. 20 marzo 2014); in secondo luogo, non sussiste la competenza funzionale del giudice adito a decidere sulla domanda proposta, sulla quale è competente in via esclusiva il Tribunale per i Minorenni, come disposto dell'art. 38 disp. att. c.c. e come chiarito anche dalla Corte costituzionale nella recente decisione n. 194 del 24 settembre 2015.

Quanto agli zii, non sono stati forniti elementi che inducano a ritenere che si tratti di figure di riferimento importanti per i minori. Al contrario, le relazioni dei servizi sociali evidenziano una forte conflittualità tra la famiglia d'origine del [REDACTED] e la [REDACTED], al punto che nessuno dei parenti del marito ha partecipato alle loro nozze e che la sorella di lui lo ha anche sollecitato a scegliere tra loro e la moglie (v. Relazione 18 settembre 2017), mentre non si fa mai menzione alla figura degli zii e alla loro presenza nella vita dei nipoti.

Le spese di lite

Le spese del giudizio, vista la soccombenza del resistente, devono essere poste integralmente a suo carico e si liquidano come in dispositivo, in ragione del valore e del grado di difficoltà della causa e della natura del presente giudizio alla luce dei criteri adottati dalla sezione visto il DM 55/2004 ed il DM 37/2018. Poiché la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, visti gli artt. 133 e 130 del DPR n. 115/2002, il resistente dovrà effettuare il pagamento in favore dello Stato e gli importi vengono ridotti della metà.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:

1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED] i quali hanno contratto matrimonio civile in [REDACTED]
[REDACTED]
2. Mandare il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di [REDACTED] per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dichiarare che la separazione è addebitabile al marito ai sensi dell'art. 151, co. 2 c.c.;

4. Affida in via esclusiva i minori [REDACTED] e [REDACTED] alla madre ai sensi dell'art. 337 *quater* c.c., con collocamento presso la stessa, ove è fissata anche la loro residenza abituale;
5. Dispone che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
6. Dispone che i servizi sociali del Comune di [REDACTED] proseguano nell'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, dando comunicazione tempestivamente al Pubblico Ministero minorile di ogni eventuale situazione di pregiudizio che dovesse emergere per [REDACTED] o [REDACTED];
7. Dispone che i Servizi Sociali, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS, ciascuno per la parte di sua competenza, attivino/proseguano gli interventi di supporto alla genitorialità e/o interventi di supporto psicologico/psichiatrico per la madre per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei minori;
8. Delega il CPS territorialmente competente a prendere in carico il [REDACTED] per gli interventi di supporto psichiatrico finalizzati a ricostruire, rielaborare e rafforzare una diversa modalità di approccio ai rapporti interpersonali e familiari;
9. Dispone che i Servizi Sociali, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, proseguano/attivino gli interventi di supporto socio-educativo-scolastico per i minori e di supporto psicologico/psichiatrico per i minori che si rendano necessari, per il tempo ritenuto necessario nel solo loro interesse;
10. Incarica i Servizi Sociali di regolamentare la frequentazione tra il padre ed i figli, solo allorché il [REDACTED] avrà svolto un percorso di sostegno psicologico e psichiatrico che gli consenta di ricostruire, rielaborare e rafforzare una diversa modalità e approccio ai rapporti coi figli minori, in Spazio Neutro e con modalità osservate secondo un calendario che verrà stabilito dagli assistenti sociali, e, se possibile, con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per i minori e per i genitori e della situazione psicofisica dei minori, nell'esclusivo loro interesse;
11. Prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e agli operatori dei Servizi Specialistici della ATS e di attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi;
12. Pone a carico di [REDACTED] l'obbligo di versare mensilmente a [REDACTED], a titolo di mantenimento indiretto dei figli minori [REDACTED] e [REDACTED], la somma di euro 500 *omnia* (250 euro per ciascun figlio), da pagare in via anticipata, a decorre da novembre 2019, entro

il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione giugno 2021);

13. Dichiaro l'incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario a decidere sulla domanda di regolamentazione del diritto di visita dei minori con la nonna paterna;
14. Condanna [REDACTED] al pagamento a favore dell'Erario delle spese del presente giudizio di parte ricorrente che vengono liquidate in **euro 3.050**, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Sentenza immediatamente esecutiva *ex lege* ad eccezione del capo 1).

Milano, 3 giugno 2020.

Il Presidente
dott. Anna Cattaneo